

N. CRON. \_\_\_\_\_



Tribunale di Pavia  
I SEZIONE CIVILE  
ESECUZIONI MOBILIARI  
GOP TORNESE NICOLETTA

N. R.G.E.: 545 /2025

Creditore procedente: \_\_\_\_\_

Debitore: \ \_\_\_\_\_

II GE

**SOSTITUZIONE CUSTODE - INCARICO DI STIMA E DELEGA DELLE VENDITE**

**CON PUBBLICAZIONE SUL PORTALE MINISTERIALE DELLE VENDITE**

IFIR - WWW.ASTAGIUDIZIARIA.COM - STRADA DEI REBUFFI, 43 VIGEVANO con  
gestore della vendita telematica: <https://ivgauction.fallcoaste.it/> e <https://www.fallcoaste.it/>

vista l'istanza di vendita presentata dal creditore procedente;  
ritenuta la necessità, prima di disporre la vendita, di acquisire agli atti della procedura una relazione di stima dei beni pignorati che rappresenti una adeguata base conoscitiva per la vendita, sia in ordine alla necessaria determinazione del prezzo base della vendita, sia per favorire una corretta informazione rivolta al pubblico sui beni che saranno venduti, per una loro corretta allocazione sul mercato;

tenuto conto che la valutazione dei beni pignorati deve essere compiuta nella specifica prospettiva di una liquidazione a breve termine; considerato che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive e che non è configurabile alcun conflitto di interessi tra la posizione dello stimatore e di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile; ritenuto opportuno, pertanto, conferire all'Istituto Vendite Giudiziarie l'incarico per la stima dei beni; visto e applicato l'art. 521 ultimo comma e 532 c.p.c.;

**PQM**

Il Giudice dell'esecuzione,

1. dispone la sostituzione del custode nominato con l'atto di pignoramento con l'I.V.G., competente per territorio, in epigrafe indicato che viene altresì incaricato come **delegato alle vendite e autorizza quale gestore della vendita telematica l'istituto specificato in epigrafe in relazione all'I.V.G.**;
2. dispone che l'I.V.G. **entro trenta giorni**, previo invio di **comunicazione al debitore contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provveda al trasporto** dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità; **autorizzando sin d'ora IVG ad avvalersi dell'ausilio della Forza Pubblica e di tutti gli ausiliari necessari a vincere ogni resistenza che venisse frapposta all'asporto ed alla stima dei beni**;
3. dispone che l'I.V.G. comunichi con urgenza se, all'atto dell'accesso ai locali, tutti i beni pignorati sono stati rinvenuti e se ha optato, indicandone le ragioni, per l'asporto o per la custodia in loco (da autorizzarsi in seguito da parte del G.E.);
4. dispone, che I.V.G. provveda alla rappresentazione fotografica o audiovisiva dei beni pignorati;

5. dispone, in caso di custodia in loco, che l'I.V.G. proceda alla ricognizione dei beni ogni 2 mesi.
6. dispone che il custode, al termine dell'incarico, depositi una relazione in cui siano puntualmente indicati tutti gli accessi effettuati ed ogni altra attività compiuta per la custodia;
7. conferisce all'I.V.G. l'incarico per l'immediata stima dei beni, indicando anche i costi per l'eventuale trasporto dei beni pignorati, se optato per l'asporto;
8. dispone che l'I.V.G. comunichi se per le caratteristiche dei beni da porre in vendita sia opportuno procedersi a vendita con modalità non telematica, disponendo sin d'ora la vendita con modalità telematiche eventualmente (come dovrà specificarsi nell'avviso di vendita telematica) unita alla messa a disposizione di una sala presso la sede dell'Istituto vendite nella quale gli interessati potranno partecipare con l'ausilio di personale dell'Istituto medesimo e tramite un utente unico; il tutto secondo le modalità disciplinate dalle regole tecniche specifiche previste nel caso di specie (l'Istituto nominato fornisce ogni chiarimento in proposito anche tramite le istruzioni pubblicate sul sito internet);
9. la vendita potrà effettuarsi con modalità non telematiche previa autorizzazione del Giudice nei casi in cui le modalità telematiche siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. In tal caso tutti gli altri punti della presente ordinanza, ove compatibili, si applicheranno alla vendita tradizionale come autorizzata.
10. Eventuali istanze di autorizzazione alla custodia e vendita in loco ovvero alla vendita con modalità non telematiche si intendono autorizzate in caso di mancato rigetto nel termine di 5 giorni dal perfezionamento della procedura di deposito dell'istanza.
11. Autorizza l'I.V.G. ad avvalersi, ove occorra, dell'assistenza di un tecnico stimatore il cui nome deve essere indicato nella relazione di stima. In tal caso l'I.V.G. ha diritto, per l'attività di stima, ad un compenso calcolato, con riferimento al prezzo di vendita dei beni (o, in caso di interruzione della procedura, al valore stimato), in base alle percentuali previste dall'art. 2 della tabella allegata al D.M. 30.05.2002, dimezzate ai sensi dell'art. 3, senza applicazione del compenso minimo ivi previsto. Nel caso in cui l'accesso vada a vuoto ovvero dopo l'accesso non sia possibile procedere alla stima ovvero dopo la stima la procedura si estingua o si sospenda, anche a seguito di pagamento da parte del debitore esecutato, all'I.V.G. saranno riconosciuti gli importi dovuti ai sensi dell'art. 35 D.M. 109/1997 per l'accesso a vuoto oltre alle spese di comunicazione, dell'art. 4 D.M. 80/09 per i costi di custodia e/o ai sensi dell'art. 3 D.M. 30.05.2002 con applicazione del compenso minimo ivi previsto per i costi di stima.
12. Dispone che la stima sia effettuata nella prospettiva della liquidazione coattiva a breve termine, tenendo anche conto dei valori medi di realizzo di beni simili nelle vendite giudiziarie dell'ultimo anno; autorizzando ad attribuire un unico valore a più beni unitariamente considerati, se ciò sia giustificato da un possibile legame funzionale tra i beni e risulti vantaggioso per la vendita.
13. Dispone che la relazione sia redatta telematicamente, allegandosi ad essa almeno due fotografie dei beni in formato digitale compatibili per la pubblicazione delle stesse sul sito internet;
14. dispone che la relazione di stima sia depositata nel fascicolo telematico, entro quaranta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
15. Dispone la vendita dei beni pignorati tramite commissionario e la affida all'Istituto Vendite Giudiziarie epigrafato, secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendite mobiliari allegata alla presente ordinanza e comunque pubblicate sul sito internet di riferimento dell'Istituto Vendite Giudiziarie riportato in intestazione
16. Nomina fin d'ora l'Istituto Vendite Giudiziarie in intestazione quale Commissionario, ai sensi dell'art. 532 c.p.c.,
17. **PUBBLICITA':**

incarica il Commissionario dei seguenti incombeni pubblicitari previsti dalla normativa:

- a. per tutti i beni pignorati dovrà essere pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma c.p.c. un avviso contenente l'ordinanza di vendita, la relazione di stima e la fissazione delle vendite, e tutti i dati che possono interessare il pubblico, almeno 10 giorni prima della data dell'esperimento di vendita;
- b. premesso che ritiene questo Tribunale che l'art 490 c.p.c. comma 2 sia stato modificato al fine di assicurare una maggiore visibilità alle procedure di vendita di veicoli di valore particolarmente elevato e che quindi la pubblicità ivi prevista sia da disporsi solo nel caso in cui ogni singolo veicolo in vendita sia stato stimato al di sopra di 25.000 euro e che ritiene altresì che la valutazione cui fare riferimento debba essere quella di IVG in quanto



- si tratta di soggetto che ha ricevuto uno specifico incarico a tal fine;  
per ogni bene mobile registrati in cui il valore stimato da IVG sia superiore a 25.000 euro, lo stesso avviso di cui alla superiore lettera a. dovrà essere pubblicato anche in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data del primo esperimento di vendita; salva la facoltà per l'istituto vendite di disporre la durata di 45 giorni anche per altri casi ove ritenuto opportuno;
- c. autorizza il commissionario ad effettuare tutte le ulteriori forme di pubblicità che ritiene opportune per la migliore riuscita della procedura ivi comprese ad esempio:
- o sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie.
  - o invio tramite posta o e-mail della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
  - o sul sito internet dell'istituto nominato commissionario ed indicato in epigrafe
18. dispone che l'acquirente ed il prezzo di vendita siano individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto, d'importo non inferiore a quello qui di seguito determinato;
19. il primo esperimento di vendita avverrà al prezzo base della stima redatta dall'I.V.G.;
20. in mancanza di offerte, il Commissionario, decorsi almeno 10 giorni dal primo esperimento, effettuerà un secondo esperimento di vendita con un prezzo pari al prezzo base del primo esperimento di vendita, ridotto del 50%.
21. in mancanza di offerte anche al secondo esperimento il Commissionario, decorsi almeno 10 giorni dal secondo esperimento, effettuerà un terzo esperimento di vendita ad un prezzo pari al prezzo base del primo esperimento ridotto dell'80%.
22. gli atti della procedura di vendita dovranno essere restituiti dal Commissionario alla cancelleria del Tribunale, mediante deposito nel fascicolo telematico, entro il termine massimo di 150 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento al Commissionario.
23. Dando avviso sin d'ora che dopo la restituzione degli atti alla cancelleria, se i beni saranno rimasti invenduti o la somma assegnata non sarà stata sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, se non perverranno istanze a norma dell'articolo 540-bis il Giudice dovrà disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche in assenza dei presupposti di cui all'articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del CPC.
24. Tutti gli esperimenti di vendita saranno fissati e depositati telematicamente (anche cumulativamente) a cura del Commissionario mediante avviso di vendita che riporterà modalità di vendita (telematica o meno), luogo, orario e prezzo base per ciascun esperimento e dovrà essere pubblicato sui siti internet sopra menzionati almeno 10 giorni prima della vendita. Il Commissionario dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 490 cpc (eventualmente, ove previsto, avendo cura di comunicare la possibilità per gli interessati di partecipare alla vendita telematica anche presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie).
25. In caso si sia optato per la custodia e la vendita in loco, il Commissionario dovrà informare il debitore esecutato circa la data del primo esperimento di vendita, mediante PEC, raccomandata o telegramma.
26. Dispone che IVG versi il ricavato della vendita sul conto corrente intestato alla

procedura presso uno degli istituti individuati a tale scopo e provveda, addebitando tale conto, a corrispondere, in prededuzione, le somme previste quale compenso degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dalla l. 10.11.2014 n.162 ed ulteriormente modificato dalla l. 132/2015. La predetta liquidazione dovrà avvenire secondo i criteri specificati nelle allegate disposizioni generali con riferimento al solo caso di vendita capiente; in caso di vendita non capiente dovrà esserne data comunicazione al GE affinché possa provvedere a norma di legge.

27. La relazione delle operazioni del Commissionario dovrà essere depositato telematicamente dal Commissionario -nei termini di cui sopra: 150 giorni dalla comunicazione dell'incarico-. Unitamente a quanto precede dovrà essere depositata una relazione di specifica delle spese addebitate alla procedura e di quelle addebitate al creditore procedente -con distinzione di quelle già corrisposte e quelle ancora da percepire- e il saldo con gli estremi identificativi del conto corrente acceso a nome della procedura sul quale dovrà confluire la somma a disposizione della procedura. La relazione dovrà essere predisposta sulla base dello schema allegato alla presente ordinanza.

28. Tutte le comunicazioni e le notificazioni indirizzate al debitore che non ha eletto domicilio o dichiarato la residenza (ovvero anche se lo ha fatto questa si è rivelata o è divenuta inefficace) si considerano perfezionate col deposito telematico degli atti, che equivale al deposito in cancelleria e di cui il debitore ha diritto di estrarre copia

#### AVVISA LE PARTI

che l'istituto Vendite Giudiziarie ha diritto a percepire i compensi specificati nelle allegate disposizioni generali.

\* \* \* \* \*

fissa sin d'ora l'udienza del 25.11.2025, ore 10.30

per l'assegnazione del ricavato della vendita, riservando in caso di vendita negativa o insufficiente i provvedimenti meglio visti e in caso di richiesta, a fronte della riscontrata vendita avvenuta celermente, di anticipare l'udienza.

Invita il procedente a verificare l'avvenuta notifica dell'istanza di vendita ad eventuali creditori iscritti e a collaborare con l'I.V.G. per la migliore riuscita della procedura ed al fine della corretta rendicontazione delle operazioni di vendita.  
Si comunichi.

Pavia, li 28/04/2025

IL G.E. dott.ssa Nicoletta Tornese



**TRIBUNALE di PAVIA**  
**DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA di VENDITE MOBILIARI EFFETTUATE**  
**MEDIANTE IL COMMISSIONARIO**

- 1. Modalità di presentazione delle offerte.** Le offerte di acquisto per i beni pignorati sono effettuate telematicamente o verbalmente nel luogo della gara, presso la sede dell'IVG in intestazione.
- 2. Garanzia.** La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura: eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- 3. Oneri fiscali.** Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.
- 4. Modalità di versamento del prezzo della vendita.** Il vincitore della gara, o, se non vi è stata gara, il miglior offerente, deve immediatamente versare, nelle mani del commissionario, una caparra confirmatoria pari ad almeno al 20% del prezzo di acquisto, mediante contanti e/o assegno circolare, bonifico o a mezzo carta di credito. Il saldo e gli oneri fiscali saranno versati, con le medesime modalità a seguito di specifica indicazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie, entro giorni 5 dalla vendita per importi complessivi fino a euro 10.0000,00 ed entro giorni 10 per importi superiori. In caso di integrale pagamento del prezzo, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria saranno trattenute a titolo di acconto sul prezzo. In caso di mancato integrale pagamento del prezzo, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria saranno trattenute in favore della procedura e l'IVG procederà ad un nuovo esperimento di vendita nei modi e nei termini indicati nel provvedimento di vendita.
- 5. Trasferimento della proprietà.** La proprietà del bene è trasferita dall'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori;
- 6. Consegna dei beni agli acquirenti.** I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo.
- 7. Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti.** L'acquirente deve provvedere al ritiro dei beni entro i seguenti termini:
  - 48 ore se custoditi presso il debitore
  - 7 giorni se custoditi presso IVGCon decorrenza dal termine per il pagamento.  
Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza.  
Per i beni custoditi presso la sede dell'IVG, dopo la scadenza del termine indicato, per poter ritirare i beni l'acquirente deve pagare all'IVG il corrispettivo per il deposito. In difetto, decorsi quindici giorni dalla scadenza, l'IVG provvederà alla vendita dei beni ai sensi degli art. 2756, comma 3, e 2797 c.c. con prezzo base, in prima asta, pari al prezzo della vendita già effettuata e, nelle eventuali successive aste, via via diminuito nella misura del 20%. L'IVG deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.
- 8. Esame dei beni.** Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'IVG.